

ART. 1 - Costituzione, Denominazione e Sede

È costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'Associazione culturale (Ets) denominata "Z.I.A. - Zona Indipendente Artistica".

L'Associazione ha la sede sociale in Milano via Francesco De Sanctis n. 43, 20141. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie e di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale compete al Consiglio Direttivo.

Si precisa che la qualifica ETS verrà assunta nel momento della effettiva iscrizione della associazione al RUNTS.

ART. 2 - Disciplina di riferimento

L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Libro I del Codice civile, dal Codice del Terzo Settore e dal presente Statuto, non ha scopo di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui ai successivi artt.. 4 e 5 e nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del presente Statuto.

ART. 3 - Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea dei Soci.

TITOLO II – OGGETTO ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

ART. 4 - Oggetto Sociale

- 1. L'Associazione può svolgere attività culturali e ricreative nonché nei settori dello sport; comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni.
- 2. L'Associazione organizza e realizza le seguenti attività, che potranno essere attivate anche in collaborazione con altri Soggetti Pubblici e Privati:
- contribuire allo sviluppo culturale e alla sempre più ampia diffusione di un pensiero consapevole che favorisca la crescita personale del singolo come parte di una comunità;
- sensibilizzare all'inclusione di genere, di classe, di razza, di orientamento sessuale, di orientamento politico e di religione;
- contribuire alla valorizzazione del quartiere e della periferia urbana grazie all'incremento dell'offerta culturale e sociale.
- organizzare eventi, spettacoli teatrali, concerti, residenze artistiche, cineforum, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, mostre, rassegne, festival, presentazioni di libri, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- organizzare attività didattiche rivolte alle persone associate per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;

Electrone Rois Virgina Lands In Mui

- promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci/e e per completare i programmi di formazione, per attuare le iniziative di studio;
- istituzione di centri estivi ed invernali con finalità culturali, teatrali, artistiche, ricreative, turistiche e sportive del tempo libero;
- organizzazione e promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo, turistico e del tempo libero;
- edizione e diffusione di riviste, e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate;
- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente.

ART. 5 - Esercizio delle attività

- L'Associazione promuove, secondo le modalità previste nel precedente art. 4, il coinvolgimento dei destinatari delle attività affinché gli stessi possano esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate in merito alle questioni che incidano direttamente sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.
- L'Associazione promuove e realizza attività e progetti per la crescita culturale dei Soci e della Comunità in relazione all'oggetto sociale di cui al precedente articolo 4 (partecipazione a conferenze, mostre, convegni; organizzazione o partecipazione a seminari e corsi di formazione; stampa di pubblicazioni, etc.).
- L'Associazione può partecipare a bandi regionali, nazionali e internazionali, compresi quelli dell'Unione Europea, per il finanziamento di iniziative coerenti con l'oggetto sociale di cui al precedente articolo.
- 4. L'Associazione promuove ed organizza manifestazioni, convegni, mostre, seminari, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, ed ogni altra iniziativa idonea a favorire la realizzazione dell'oggetto sociale di cui al precedente articolo 4.
- L'Associazione svolge, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini sociali, attività di diffusione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli altri audiovisivi in genere.
- L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate.
- 7. L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale, creditizia e finanziaria necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e culturali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, anche avvalendosi di tutte le agevolazioni di Legge.
- L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà:
 a) essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperative, ai fini
 - del conseguimento degli scopi sociali; b) essere socia di associazioni e fondazioni ai fini del conseguimento degli scopi sociali.

TITOLO III - SOCI

ART. 6) Requisiti e tipologie di Soci

- 1. Il numero dei Soci dell'Associazione è illimitato e variabile.
- Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche aventi la capacità di agire e che sono interessati alla realizzazione delle finalità sociali e culturali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
- Possono, inoltre, assumere la qualifica di Soci dell'Associazione le persone giuridiche, pubbliche o private, nonché gli Enti e le Associazioni, anche sprovviste di personalità giuridica che, non avendo interessi contrastanti con quelli

Ala Hale Virginia Laydi From Min

dell'Associazione, ne condividano le finalità e gli scopi sociali e intendano contribuire al loro perseguimento.

4. I Soci dell'Associazione si dividono in:

- a. Soci Fondatori. Si considerano tali i Soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;
- b. Soci Ordinari. Si considerano tali tutti i Soci che aderiscono all'Associazione successivamente alla sua costituzione;
- c. I Soci Fondatori e i Soci Ordinari, in ragione delle loro specifiche competenze e professionalità possono prestare (assumere anche la qualifica di Soci Lavoratori quando prestano) la loro attività per l'Associazione ricevendo dalla stessa un compenso di qualsiasi natura ed entità, entro i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore;
- d. Soci Onorari o Benemeriti. Si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione.
- 5. L'adesione all'Associazione è volontaria e avviene secondo le modalità di cui al successivo articolo 8.

ART. 7) Domanda di ammissione a Socio

- 1. Chi intende associarsi dovrà versare una quota associativa decisa dal Consiglio Direttivo. I soci dovranno fornire:
 - cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
 l soci dovranno rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- 2. Se la richiesta di ammissione come Socio è effettuata da una persona giuridica, da società di persone, da Enti o Associazioni alla domanda, oltre ai documenti sopra richiesti, devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) dichiarazione del legale rappresentante attestante la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, il numero di codice fiscale;
 - b) copia della deliberazione di adesione all'Associazione dell'Organo competente, con l'impegno a versare la quota associativa annuale;
 - c) copia dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti Interni;
 - d) indicazione della persona designata a rappresentarla.

ART. 8) Procedura di ammissione a Socio

1.Tutte le persone che intendano associarsi saranno ammesse dal Consiglio Direttivo e dai soci fondatori.

ART. 9) Obblighi dei Soci

- 1. Fermi restando gli obblighi nascenti dalla Legge o dallo Statuto, i Soci dell'Associazione sono obbligati:
 - a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo della quota associativa annuale determinata dall'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio Direttivo;
 - b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
 - c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività dell'Associazione, nelle forme e con le modalità stabilite dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo.
 - 2. Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l'Associazione, s'intende a tutti gli effetti quello risultante dal Libro dei Soci. È onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. La variazione del domicilio del Socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Libro dei Soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

3. Al Socio che non adempie le obbligazioni assunte, comprese quelle relative al pagamento della

Heart & Poris Virginia Landis The Mign the War Frene Lend quota associativa annuale sono applicabili, fatte salve le azioni di responsabilità per i danni arrecati alla Associazione, le seguenti sanzioni:

a) sospensione a tempo determinato dai benefici di appartenenza all'Associazione ;

b) espulsione, secondo quanto stabilito dai regolamenti applicativi del presente

ART, 10) Diritti dei soci

1. I Soci dell'Associazione hanno diritto di esaminare il Libro dei Soci e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e di ottenerne estratti a proprie spese.

2. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei Soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto a esaminare il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo. Nell'esercizio di quest'ultimo diritto è possibile che il Socio sia assistito da un professionista di sua

3. Tali diritti non spettano ai Soci in mora per il mancato pagamento delle quote associative annuali.

ART. 11) Recesso del Socio

- 1. Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il Socio:
 - a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
 - c) che ne faccia esplicita richiesta e ottenga il consenso da parte del Consiglio Direttivo.
- 2.. Per quanto riguarda il rapporto associativo, salva diversa e motivata delibera del Consiglio Direttivo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'anno in corso.

ART. 12) Esclusione del socio

- 1. L'esclusione può essere deliberata dall'Assemblea dei Soci, oltre che nei casi previsti dalla Legge, nei confronti del Socio:
 - a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
 - b) che abbia perduto anche uno solo dei requisiti obbligatori per l'ammissione ;
 - c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o che riguardino il rapporto associativo, nonché dalle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
 - d) che non osservi il presente Statuto, i Regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali, salva la facoltà del Consiglio Direttivo di accordare al Socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
 - e) che, previa intimazione da parte del Consiglio Direttivo, non adempia entro trenta giorni, al versamento del valore della quota associativa annuale o ai pagamenti di somme dovute alla Associazione a qualsiasi titolo;
 - f) che con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale e materiale, alla Associazione, ostacolando il conseguimento dell'oggetto sociale ;
 - g) in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;
 - h) che si renda gravemente inadempiente ai sensi dell'art. 2286 Codice civile;
 - i) che abbia in corso una procedura concorsuale o nei confronti del quale sia presentata istanza di fallimento o sia posto in liquidazione coatta amministrativa;

I) che in qualunque modo arrechi danni gravi all'Associazione.

- 2. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei Soci, da farsi a cura del Consiglio
- 3. Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART, 13) Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse

therese Rois Vigna Landi In Mior All Bah Tues Cin

economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività. 2. Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito:

- a) da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- b) da un prestito iniziale (infruttifero di interessi) erogato dai Soci Fondatori equivalente alla somma di € 1000, come indicato nei libri contabili.
- c) dai contributi dei Soci:
- d) da contributi, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- e) da eventuali fondi di riserva.
- f) da entrate derivanti dall'esercizio dell'attività sociale.
- 3. I contributi dei Soci sono costituiti:
 - g) dalle quote associative iniziali stabilite nell'Atto Costitutivo dell'Associazione;
 - h) dalle quote associative annuali, stabilite dall'Assemblea dei Soci;
 - i) da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea dei Soci che ne determina l'ammontare.
- 4. I Soci Onorari o Benemeriti possono essere dispensati dal versamento delle quote associative annuali.

ART. 14) Esercizio sociale e bilancio

- 1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, a meno di diversa decisione deliberata dal Consiglio Direttivo.
- 2. L'Associazione, per la gestione contabile, provvede:
 - a) alla regolare tenuta dei libri contabili previsti dalla normativa vigente per le associazioni del Terzo Settore in funzione del regime contabile adottato.
 - b) alla redazione, all'approvazione e al deposito presso il Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore, del Bilancio di Esercizio, redatto per cassa o per competenza, che dovrà rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'Associazione.
- 3. L'Associazione provvede inoltre, qualora ne ricorrano i requisiti previsti dalla normativa di cui al DIgs n.117/2017, a redigere e a depositare presso il Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore il Bilancio Sociale, secondo la normativa vigente, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Associazione.
- 4. Il Consiglio Direttivo provvede, entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio sociale, alla predisposizione ed all'approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Sociale dell'anno precedente, da presentare per l'approvazione all'Assemblea dei Soci in base ai principi e alle disposizioni di cui al Dlgs n.117/2017.
- 5. Il Bilancio di Esercizio è accompagnato dalla Relazione sulla Missione nella quale dovranno essere specificamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo associativo.
- 6. Il Bilancio di Esercizio e il Bilancio Sociale devono essere presentati all'Assemblea dei Soci dell'Associazione per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15) Destinazione degli avanzi di gestione

- 1. L'Associazione destina gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio.
- 2. A tale fine all'Associazione è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di consiglieri (amministratori), soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:
 - la corresponsione ad Amministratori, Sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
 - la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi, salvo comprovate esigenze attinenti alla

Elegrano Dis Virginos Landi Tru-Mien-

necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi:

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni

economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

 la corresponsione, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni

specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

TITOLO V - ORGANI SOCIALI

ART.16) Organi dell'Associazione

- 1. Gli Organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il/la Presidente dell'Associazione;
 - d) il/la Vicepresidente dell'Associazione;
 - c) il/la Segretario/a Tesoriere dell'Associazione;

SEZIONE I - ASSEMBLEA

ART. 17) Convocazione

1. Le Assemblee dei Soci sono Ordinarie e Straordinarie.

2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima. L'avviso deve essere comunicato ai Soci tramite indirizzo e-mail risultante dal Libro dei Soci almeno 7 giorni prima

3. In mancanza delle suddette formalità per la convocazione della Assemblea, l'Assemblea dei Soci si reputa in ogni caso validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo e il Revisore dei conti e

l'Organo di Controllo,

In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai

componenti del Consiglio Direttivo;

- 4. Il Consiglio Direttivo potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel comma 2, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee;
- 5. L'Assemblea Ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 6. L'Assemblea Ordinaria è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da almeno tre/decimi dei Soci.
- 7. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.
- 8. La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di Legge, su proposta del Consiglio Direttivo o sulla base di un progetto o di una

Eleanosa Rois Virgiondandi Gen Min Ahr Bohr Ganklufu relazione da esso proposto.

ART. 18) Assemblea Ordinaria

1 L'Assemblea Ordinaria:

a) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti del Consiglio Direttivo:

b) nomina, tra i Soci, i componenti del Consiglio Direttivo e provvede alle relative

revoche: c) nomina, tra i componenti del Consiglio Direttivo, il/la Presidente, il/la Vicepresidente, il/la Tesoriera/e dell'Associazione che assumono anche la carica di Presidente, Vicepresidente, Tesoriera/e del Consiglio Direttivo;

d) nomina la Direzione dell'Associazione, ove ritenuto necessario;

e) approva il Bilancio d'esercizio e la Relazione sulla gestione;

f) approva i Regolamenti previsti dal presente Statuto con le maggioranze previste

per l'Assemblea Straordinaria;

- g) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante Socio non accolte dal Consiglio Direttivo, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato;
- h) delibera sull'esclusione del Socio.
- 2. L'Assemblea Ordinaria delibera, infine, su ogni altra materia attribuita dalla Legge alla sua competenza e su ogni altro argomento non qui previsto che non sia di esclusiva competenza dell'Assemblea Straordinaria.

ART. 19) Assemblea Straordinaria

- 1. L'Assemblea Straordinaria è chiamata a deliberare:
 - a) sulle modifiche dello Statuto sociale;

b) sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione dei liquidatori;

c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza. 2. L'Assemblea Straordinaria non delibera, poiché tali materie a norma del presente Statuto sono attribuite alla competenza del Consiglio Direttivo, in merito:

a) all'istituzione o alla soppressione di sedi secondarie;

- b) agli adeguamenti dello Statuto alle disposizioni normative;
- c) al trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ART. 20) Quorum costitutivi e deliberativi

- 1. L'Assemblea sia Ordinaria sia Straordinaria, è validamente costituita:
 - in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei Soci;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

2. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei Soci presenti o

3. L'Assemblea straordinaria, per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, sia in prima sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole del 75% dei Soci presenti o rappresentati.

ART. 21) Diritto di voto e rappresentanza in Assemblea

1. Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci dell'Associazione e che non siano in mora nel pagamento delle quote associative annuali.

2. Ogni Socio ha un solo voto.

3. I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro Socio avente diritto al voto. Ad ogni Socio non possono essere conferite più di tre deleghe.

Elecute tois Virgina Landi Jam Min Ala Pala Amelina

ART. 22) Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal/la Vicepresidente o da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

2. La nomina di Segretaria/o, che può essere scelta/o anche fra i non soci, è fatta dall'Assemblea

con la maggioranza dei voti presenti.

3. Il/la Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

SEZIONE II - CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 23) Elezione e composizione

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci ed è composto da un numero di Consiglieri determinato nella stessa Assemblea, comunque non inferiore a tre e non superiore a

2. Sono eleggibili al Consiglio Direttivo i Soci che non abbiano perduto nessuno dei requisiti

obbligatori per l'ammissione.

3. Il Consiglio Direttivo può affidare specifici incarichi a singoli Consiglieri o al Direttore dell'Associazione, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di

esercizio della delega.

4. Nella redazione del programma delle attività svolte dall'associazione culturale il consiglio direttivo si avvale della collaborazione di una direzione artistica composta da uno o più membri eletti dall'assemblea dei Soci Fondatori, che resta in carica per la durata di tre anni dal momento dell'elezione.

ART. 24) Rappresentanza legale

1. La firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione sono affidate anche in giudizio al/la Presidente dell'Associazione e, nel caso di assenza o di impedimento al/la Vicepresidente, secondo quanto disposto nei successivi artt. 28 e 29.

ART. 25) Durata in carica, cumulo di incarichi

1. I Consiglieri del Consiglio Direttivo durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

2. I Consiglieri del Consiglio Direttivo possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre organizzazioni a condizione che essi siano autorizzati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

ART. 26) Riunioni e competenze

1. Il Consiglio Direttivo è di norma convocato dal Presidente.

2. La convocazione deve avvenire almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Nei casi urgenti a mezzo telefono o posta elettronica almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze si intendono legalmente valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri del Consiglio

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti

4. Le votazioni sono palesi, salvo che venga richiesto il voto segreto da almeno un terzo dei

Consiglieri presenti.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o video conferenza. In tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal Presidente e deve essere consentito agli stessi di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti e atti relativi agli argomenti trattati. La riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che sarà affiancato da un Segretario. Di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del Presidente e del Segretario e da sottoscriversi dai medesimi. Una copia del verbale delle riunioni deve essere inviata ai Consiglieri partecipanti.

6. Al Consiglio Direttivo competono, in via esclusiva, tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti

Sleenera Poris Vinginoi dandi Gani Min Ale fahr Generali

dal presente Statuto e dal Codice civile.

7. Il Consiglio Direttivo, in occasione della approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Sociale deve indicare specificamente nella Relazione sulla Gestione prevista dall'art. 2428 del Codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo sociale.

8. Nella medesima relazione il Consiglio Direttivo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 27) Sostituzione dei Consiglieri

 Qualora venga a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei Consiglieri mancanti.

2. I Consiglieri del Consiglio Direttivo così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto

della loro nomina.

ART. 28) Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma sociale limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

2. Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni o da privati,

pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze.

3. Il Presidente ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

4. Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può delegare parte dei propri poteri,

al Vicepresidente o al Direttore dell'Associazione.

5. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al

Vicepresidente.

ART. 29) Vicepresidente

1. Il Vicepresidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

ART. 30) Segretario Tesoriere

1. Il Segretario Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli/Ella dirige l'Ufficio di Segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

2. Il Segretario Tesoriere firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta

in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce

3. Egli/Ella è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio Direttivo le modalità e i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

ART. 31) Revisore dei Conti e Organo di Controllo

Qualora ne ricorrano i presupposti previsti dal Codice del Terzo Settore l'Assemblea dei Soci della Associazione provvederà alla nomina dell'Organo di Controllo e/o del Revisore dei Conti, determinandone contestualmente alla nomina il relativo compenso.

L'organo di Controllo, nominato anche in forma monocratica, è scelto tra persone dotate di adeguata professionalità e appartenenti alle categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita ogni altro potere previsto dalla normativa vigente o dallo Statuto, resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Revisore dei conti è scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili e in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento delle proprie funzioni.

gleense Rois Virgina Land Frankin

Il Revisore dei conti vigila sulla gestione finanziaria della Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei conti può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

ART. 32) Gratuità degli incarichi

1. Le attività svolte dal Presidente, dal Vicepresidente e dagli altri Consiglieri del Consiglio Direttivo, escluso il Segretario Economo, sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Presidente.

TITOLO V - SCIOGLIMENTO, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO, CONTROVERSIE

ART. 33) Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- 1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria.
- 2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia.

ART. 34) Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dal D.lgs. 117/2017 e relativi decreti attuativi in materia di Associazioni

